



Dgr n.

del

pag. 1/41

ALLEGATO B

ARTICOLATO

*Disegno di legge
di iniziativa della Giunta regionale*

**"LEGGE FINANZIARIA REGIONALE
PER L'ESERCIZIO 2012"**

CAPO I – Quadro finanziario e rifinanziamento di leggi di spesa

Articolo 1 - Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.639.976.955,94 per l'esercizio 2012.

(Direzione Risorse Finanziarie e Direzione Bilancio)

Relazione

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2 della legge di contabilità regionale, col presente articolo si fissa il livello massimo del ricorso al mercato finanziario con oneri a carico della finanza autonoma regionale. Nel valore indicato sono escluse le operazioni di indebitamento con oneri a carico del bilancio statale, e le rinegoziazioni di mutui precedentemente autorizzati.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione.”

Art. 2 - Legge finanziaria.

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.
2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:
 - a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
 - b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;
 - c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
 - d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
 - e) gli importi dei fondi speciali.
4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.
5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.
6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Articolo 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione*", sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2012, sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.

(Direzione Bilancio)

Relazione

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2 della legge di contabilità regionale, col presente articolo si definisce il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, e gli importi stanziati nei fondi speciali.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione."

Art. 2 - Legge finanziaria.

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.
2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:
 - a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
 - b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;
 - c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
 - d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
 - e) gli importi dei fondi speciali.
4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.
5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.
6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Art. 20 - Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.
3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.

Articolo 3 – Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all'evasione in materia di compartecipazione regionale all'IVA.

1. A decorrere dal 2012, sulla base delle modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 *“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”*, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per l'attuazione del comma 1.

(Direzione Risorse Finanziarie)

Relazione

Le disposizioni contenute nel comma 1 prevedono, a decorrere dal 2012, l'attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all'evasione in materia di compartecipazione regionale all'IVA, sulla base delle modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del D.lgs. 68-2011.

Giova ricordare che, con L.R. 36-2007 e con L.R. 7-2011, è già stato previsto il riversamento diretto dei proventi da controllo fiscale concernenti rispettivamente l'IRAP e l'addizionale regionale IRPEF.

Il comma 2 autorizza la Giunta regionale ad adottare gli atti necessari all'attuazione del comma 1.

Riferimenti legislativi

Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68 recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

Articolo 9 “Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale”

1. È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.
2. È altresì attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.

CAPO II –Razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi**Articolo 4 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 <<Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agro-alimentare "Veneto Agricoltura">>**

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione degli indirizzi e direttive di cui al comma 3 dell'articolo 1 ed in conformità con gli indirizzi di politica comunitaria in materia di tutela delle risorse naturali, sostegno della biodiversità e promozione delle agroenergie, l'Azienda opera nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, dell'acquacoltura e della pesca."
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, dopo le parole "il sostegno" sono soppresses le seguenti: ", la diffusione" e dopo le parole: "alimentare e forestale" sono soppresses le seguenti: "anche attraverso l'animazione rurale e la divulgazione agricola, nonché per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti".
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, le parole: "promuove e realizza" sono sostituite con la seguente: "attua" e dopo le parole: "e favorisce" sono soppresses le seguenti "la formazione,".
4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, le parole: "di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione" sono sostituite dalle seguenti: "di ricerca applicata e di sperimentazione".
5. Le lettere d), h) e h bis) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, sono abrogate.
6. Alla fine del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 sono aggiunte le parole: ", previa approvazione della medesima Giunta regionale".
7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è sostituito dal seguente:
"4. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'Azienda può partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale e nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, ad associazioni temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro, oppure può costituire società o partecipare alle medesime, per una quota non superiore al 25 per cento del capitale."
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le opportune variazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

(Direzione Agroambiente)

Relazione

La presente proposta di legge riguarda la revisione delle funzioni dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agro-alimentare "Veneto Agricoltura"

Deriva dalla necessità di razionalizzare il rapporto istituzionale tra tale ente e la Regione del Veneto tramite il rafforzamento del ruolo strumentale di Veneto Agricoltura e trae origine dai processi di riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale succedutisi dalla data di adozione della legge regionale n. 35/1997.

In particolare, saranno riportati in ambito regionale gli ambiti programmatori che risultano presidiati da strutture regionali mentre saranno mantenute in capo a “Veneto Agricoltura” le funzioni operative; gli ambiti interessati sono i seguenti: Comunicazione, Economia, Mercati e Competitività, Divulgazione tecnica, Formazione professionale ed Educazione naturalistica, Ricerca agraria, Osservatorio sulla pesca e Gestione dei laboratori fitosanitari.

Tale riacquisizione di competenze comporterà l’acquisizione alla Regione del Veneto delle relative risorse umane e dotazioni, nel rispetto delle vigenti normative regionali e statali.

La proposta di legge si inquadra, inoltre, nella progressiva riduzione delle disponibilità di bilancio per il finanziamento degli enti strumentali regionali e si pone l’obiettivo del contenimento e della riqualificazione della spesa pubblica grazie alle economie in materia di logistica, personale, spazi non più utilizzati presso la sede Corte Benedettina di Legnaro, spese generali sui progetti non più dovute a seguito della gestione diretta degli uffici regionali, spese per le pubblicazioni stampa ed attività di informazione agricole che saranno svolte direttamente dalla Regione del Veneto. Da tali operazioni conseguiranno risparmi di spesa, quantificabili in euro 90.000,00.

Sarà, inoltre, posta in essere una regolamentazione più restrittiva delle partecipazioni societarie dell’Azienda, per la cui costituzione o partecipazione è prevista l’approvazione della Giunta regionale ed una quota massima di partecipazione del 25%.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agro-alimentare “Veneto Agricoltura””.

Art. 2 - Funzioni dell’Azienda.

1. *L’Azienda promuove e realizza interventi per l’ammodernamento delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell’acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato.*

2. *L’Azienda in particolare:*

a) *eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale anche attraverso l’animazione rurale e la divulgazione agricola, nonché per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti;*

b) *promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al miglioramento dell’efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione, l’organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole singole ed associate;*

c) *gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali regionali;*

d) *realizza programmi nei settori di competenza;*

e) *svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori;*

f) *opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia;*

g) *svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall’articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;*

h) *promuove e organizza l’attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari.*

h bis) *gestisce l’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria.*

3. *L’Azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati.*

4. *Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l’Azienda può promuovere la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi e società.*

Articolo 5 – Abrogazione dell’articolo 2 bis della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 <<Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agro-alimentare “Veneto Agricoltura”>> e successive modificazioni

1. L’articolo 2 bis della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, è abrogato.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le opportune variazioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

(Direzione Agroambiente)

Relazione

Vedi relazione all’articolo 4.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agro-alimentare “Veneto Agricoltura””.

Art. 2 bis - Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura.

1. *All’Azienda è riconosciuta la funzione di osservatorio socio-economico della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominato Osservatorio della Pesca.*
2. *Le attività di Osservatorio della Pesca si svolgono presso la struttura con sede in Chioggia (Venezia).*
3. *L’Osservatorio della Pesca, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, provvede in particolare a:*
 - a) *raccogliere, elaborare ed organizzare i dati relativi agli aspetti economici e sociali delle filiere e dei comparti ittici;*
 - b) *effettuare, anche avvalendosi di consulenze esterne, studi, analisi e ricerche attinenti alle materie di competenza;*
 - c) *relazionarsi e collaborare con i soggetti deputati al trattamento dei dati statistici al fine di standardizzare ed omologare le informazioni in uscita;*
 - d) *organizzare la trasmissione e la divulgazione delle informazioni raccolte.*
4. *Su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati possono essere attribuiti all’Osservatorio della Pesca compiti operativi in materia di pesca e di acquacoltura, anche in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali nonché di progetti di cooperazione transfrontaliera o transnazionale.*
5. *L’Amministratore unico provvede alla definizione dell’assetto dell’Osservatorio della Pesca e alla relativa dotazione organica sulla base di specifiche direttive stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.*

Articolo 6 – Reinternalizzazione delle funzioni dell’Azienda regionale “Veneto Agricoltura”

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a svolgere le funzioni che, per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, <<Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agro-alimentare “Veneto Agricoltura”>>, non risultano più ricomprese nei compiti istituzionali dall’Azienda regionale “Veneto Agricoltura”.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale acquisisce le relative risorse umane e dotazioni strumentali, nel rispetto delle vigenti normative regionali e statali anche in materia di risorse umane.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le opportune variazioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

(Direzione Agroambiente)

Relazione

Vedi relazione all’articolo 4.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agro-alimentare “Veneto Agricoltura””.

Articolo 7 - Applicazione dell'articolo 37 commi 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 2009 n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, verifica entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dell'articolo 37, commi 2 e 3, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.
2. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, non si applicano, per l'anno di riferimento i commi 2 e 3 dell'articolo 37.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno 2011. A tale fine la verifica prevista dal comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(Direzione difesa del suolo)

Relazione

Il presente articolo è finalizzato a garantire la migliore efficienza nel sistema pubblico – privato che caratterizza l'attività di bonifica anche per quanto attiene lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione, assicurando nel contempo minori esborsi per i cittadini, nel rispetto dello spirito della Legge Regionale 12/2009.

Si valuta pertanto opportuno prevedere che, qualora il costo sostenuto dai soggetti titolari degli scarichi per l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, comporti un maggior aggravio per i cittadini rispetto all'applicazione dell'art. 38 comma 1 della medesima legge regionale, permanga la contribuzione ordinaria a favore dei Consorzi di bonifica.

L'applicazione del presente articolo è demandata ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale, la quale è chiamata, entro il 31 marzo di ogni anno, a verificare l'entità degli anzidetti oneri complessivi sulla scorta dei necessari elementi informativi forniti dagli Enti interessati.

CAPO III – Norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale

Articolo 8 - Fondi per interventi di cui al “Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010”

1. Al fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio regionale e porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene, in conformità al “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico” e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, è istituito il fondo denominato “Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010”.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificabili in euro 49.500.000,00 per l'esercizio 2012 e in euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'Upb U0104 “Interventi di Difesa del Suolo e dei Bacini” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

(Direzione Difesa del Suolo)

Relazione

A seguito dell'alluvione dei primi giorni di novembre 2010, con DPCM del 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, prorogato sino al 30 novembre 2012 con DPCM del 2 novembre 2011. Con OPCM n. 3906/2010, veniva nominato un Commissario delegato, nella persona del Presidente della Regione Veneto, il quale ha provveduto a disporre la redazione di un Piano Straordinario, di carattere emergenziale, denominato “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico”. Esso è stato curato dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con la consulenza di qualificati docenti universitari, avvalendosi delle risultanze dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dei diversi bacini idrografici, redatti ai sensi della legge 183/89 in tema di difesa del suolo e del contributo di tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione dell'emergenza.

Il piano include interventi già programmati dai PAI e interventi segnalati dalle strutture operanti direttamente nel territorio; individua altresì lavori di somma urgenza necessari alla riparazione dei danni provocati dall'alluvione sulle opere di difesa, nonché interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico del territorio regionale da realizzare nel medio e lungo periodo, definiti, per grado di priorità, “interventi indifferibili”, “interventi molto urgenti”, “interventi urgenti” e “interventi necessari”.

Dopo l'acquisizione delle necessarie osservazioni da parte degli enti territorialmente e istituzionalmente competenti, la Giunta Regionale ha preso atto del Piano con la DGRV n. 1643 dell'11 ottobre 2011.

La spesa prevista per l'attuazione della totalità degli interventi è di oltre 2,7 miliardi di euro, mentre il finanziamento ad oggi disponibile ammonta a circa 200 milioni di euro provenienti da fondi messi a disposizione della predetta Struttura commissariale, ex OPCM 3906/2010, e da precedenti leggi di spesa.

Al fine di garantire una continuità nell'attuazione di detto piano e proseguire nel miglioramento delle condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio veneto, si ritiene necessario poter disporre, nella prossima annualità, di risorse per un importo complessivo di almeno €

Allegato__B__ alla	
Dgr n.	del
	pag. 12/41

49.500.000,00 da inserire in apposito capitolo di spesa denominato “Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”.

Articolo 9 - Istituzione di un fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento

1. E' istituito il "Fondo regionale per l'indennizzo dei danni da allagamento" di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è destinato all'indennizzo dei danni cagionati a seguito di utilizzo di aree private, da parte della Regione, ai fini della laminazione di piene di corsi d'acqua qualora necessario per la tutela dell'incolumità di persone, cose e infrastrutture.
3. Non sono riconosciuti i danni provocati in aree già asservite, in via permanente, a funzioni di laminazione delle piene e sulle quali gravi il vincolo di servitù di allagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "*Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente*".
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento decorsi i quali si prescinde dal parere, determina le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo ed i criteri di erogazione delle somme a titolo indennitario
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'Upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2012.

(Direzione Difesa del Suolo)

Relazione:

Il presente articolo ha lo scopo di istituire un fondo al quale attingere ogni qualvolta la Regione, in occasione di avverse condizioni meteorologiche, ritenga necessario allagare aree di proprietà privata per garantire la sicurezza di persone, cose e infrastrutture.

L'indennizzo spetta solo nel caso in cui le aree allagate non siano già state destinate alla funzione di laminazione delle piene dei corsi d'acqua e gravate da servitù di allagamento.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente"

Art. 3 - Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene.

1. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dall'articolo 70, commi 2 e 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui non si proceda all'espropriazione, dispongono la costituzione di servitù sulle aree interessate dall'espansione delle acque.

2. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 1 devono essere trascritti ai sensi della normativa vigente.

3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma, è corrisposta una indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell'indennità di cui al comma 3, tenuto conto, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei volumi d'acqua previsti.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale termine si prescinde dal parere stesso.

Articolo 10 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava." e successive modificazioni

1. Al comma primo dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 le parole: "*pari al*" sono sostituite dalle seguenti: "*pari al sestuplo del*" e le parole: "*a L. 6.000.000*" sono sostituite dalle seguenti: "*a euro 10.000,00*";
2. Al comma secondo dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 dopo le parole: "*pari al*" sono inserite le seguenti: "*sestuplo del*" e le parole: "*a L. 1.000.000*" sono sostituite dalle seguenti: "*a euro 3.000,00*";
3. Il comma ottavo dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:
"Le Province sono tenute a versare alla Regione il 50 per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e ad utilizzarne la quota restante per la copertura degli oneri necessari all'attività di controllo.";
4. Le entrate di cui al presente articolo quantificate in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014, sono introitate nell'Upb E0045 "Altre sanzioni amministrative" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

(Direzione Geologia e Georisorse)

Relazione

Rispetto a quanto attualmente previsto dalla L.R. 07.09.1982 n. 44, l'articolo prevede un notevole incremento delle sanzioni in materia di attività estrattiva. In questo modo si intende assicurare un effettivo deterrente nei confronti degli scavi abusivi e difformi. Nel caso di scavi abusivi la sanzione amministrativa è pari al sestuplo del valore commerciale con un minimo di euro 10.000,00, mentre la L.R. 44/1982 prevedeva una sanzione amministrativa pari al solo valore commerciale del materiale scavato abusivamente. In caso di scavi difformi la sanzione amministrativa è sempre prevista in misura del sestuplo del valore commerciale, ma il minimo è ridotto a 3.000,00 euro.

Riferimenti legislativi**Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"****Articolo 33 – "Sanzioni"**

Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a L. 6.000.000, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, l'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata la sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato dai listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a L. 1.000.000, con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dalla Giunta provinciale.

Qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite nel primo comma, fatta salva la diversa entità delle sanzioni.

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, compete alla Giunta provinciale, oltre all'adozione delle sanzioni pecuniarie, delle disposizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale di cui ai commi precedenti, anche la determinazione dell'eventuale maggior somma dovuta a titolo dell'indennità quantificata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.

I titolari di permesso di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 3.000.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il presidente della Provincia che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione all'albo della Provincia e del Comune interessati.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono riversate nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare alle Province che le impiegano per la copertura degli oneri necessari all'attività di controllo (capitolo n. 51036).".

Articolo 11 – Istituzione del “Gruppo regionale di Volontariato di Protezione civile”

1. È istituito il Gruppo regionale di Volontariato di Protezione Civile, di seguito denominato Gruppo. Il Gruppo collabora all’attività svolta dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento del Gruppo.
3. Il Gruppo può accedere ai contributi previsti dall’articolo 14 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “*Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile*”.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0120 “Azioni a sostegno del volontariato” del bilancio di previsione 2012.

(Unità di Progetto Protezione Civile)

Relazione

Con la presente iniziativa si vuole proporre la costituzione di una “Struttura operativa del volontariato regionale” codificata con il termine di “Gruppo Operativo Regionale di Volontariato di Protezione Civile” che operi in stretta sinergia con la Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile, nelle più estese attività codificate, in ambito Protezione Civile, secondo le specifiche normative regionali e nazionali in materia.

Il “Gruppo Operativo Regionale di Volontariato di Protezione Civile”, fornisce una logica di presidio territoriale, essendo lo stesso formato da componenti afferenti alle varie Province del Veneto, favorendo supporto, stimolo e collaborazione, sia agli Enti locali e alle varie Associazioni nonché ai Gruppi di volontariato specifici di settore Civile.

I componenti del “Gruppo Operativo Regionale di Volontariato di Protezione Civile”, dovranno assicurare un valido supporto alla Regione, collaborando con impegno nel ruolo di “facilitatori” per sostenere le varie tipologie di problematiche che affluiscono al Sistema Regionale di Protezione Civile con l’obiettivo di rendere l’intervento ottimale e sinergico.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”

Articolo 14 – “Contributo al volontariato”

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni di volontariato, riconosciute a norma delle vigenti leggi.

I contributi sono concessi:

- a) per le spese di organizzazione e di funzionamento delle associazioni;
- b) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e, ove necessario, di intervento;
- c) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti per l’addestramento e per l’intervento.

Per le finalità di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, possono essere concessi contributi anche a volontari forniti di particolari specializzazioni, che siano iscritti nell’apposito elenco, di cui alla lett. a) dell’art 10.

Possono, inoltre, essere concessi contributi agli enti e istituti incaricati dell’addestramento e dell’aggiornamento dei volontari, per le spese relative all’organizzazione e allo svolgimento delle loro attività.

Allegato__B__ alla	
Dgr n.	del
	pag. 18/41

L'assegnazione dei contributi è disposta su domanda delle associazioni e degli enti interessati, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa dei singoli organismi.

Articolo 12 – Sostegno di progetti riconducibili ai Programmi Operativi

1. La Regione sostiene la candidatura degli enti regionali o comunque partecipati dalla Regione medesima, ai programmi di Cooperazione territoriale europea in qualità di partner o capofila.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la più ampia diffusione delle informazioni relative alle opportunità di finanziamento accessibili da destinare agli interventi di seguito specificati:
 - a) sostegno agli interventi o ai progetti riconducibili ai Programmi Operativi (PO) e sottoposti ad approvazione dei relativi organi di gestione o da questi già approvati;
 - b) realizzazione di interventi integrativi degli interventi e dei progetti di cui alla lettera a);
 - c) realizzazione di attività informative sulle opportunità di finanziamento.
3. Il sostegno è limitato ai soli progetti di interesse regionale e può consistere anche nel cofinanziamento aggiuntivo di tali progetti. Sono progetti di interesse regionale quelli ai quali concorrano direttamente la Regione, gli enti regionali e i soggetti giuridici partecipati dalla Regione, nonché i progetti proposti da altri soggetti, purché rispondenti ai requisiti e alle finalità stabiliti negli atti normativi o programmatici regionali.
4. Le risorse finalizzate ai progetti di cui al comma 3 possono, inoltre, essere destinate al finanziamento di attività di “progettazione” di iniziative potenzialmente accessibili a fondi comunitari, che sono inserite in un apposito catalogo di iniziative.
5. La Giunta regionale disciplina le modalità di utilizzo delle risorse e le relative procedure.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’Upb U0237 “Finanziamento programmi comunitari 2007-2013” del bilancio di previsione 2012.

(Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera)

Relazione

Si tratta di favorire il sostegno di interventi/progetti riconducibili ai Programmi Operativi (PO) e sottoposti ad approvazione degli organi di gestione o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi o di attività informative sulle opportunità di finanziamento. Il sostegno va limitato a progetti di interesse regionale: cioè sia a diretta partecipazione della Regione o degli enti collegati/partecipati, sia proposti da altri soggetti, purché rispondano ai documenti programmatici/normativi regionali. Il sostegno può consistere anche nel cofinanziamento aggiuntivo a tali progetti, onde qualificare ulteriormente l’interesse regionale, aumentando le probabilità di approvazione. Un’altra specifica finalità della norma, è l’impiego di questa somma per la costituzione di un “parco-progetti” finanziando la “progettazione” di iniziative potenzialmente ammissibili al finanziamento comunitario. Tali fondi potranno essere utilizzati durante il vigente periodo di programmazione o in fase preparatoria del nuovo periodo con modalità istruttorie stabilite da provvedimenti della Giunta regionale.

Si intende, così, sostenere la candidatura delle strutture/soggetti regionali alla partecipazione, in qualità di partner o lead partner ai programmi di Cooperazione territoriale europea e dare ampia diffusione alle opportunità di finanziamento accessibili al territorio in questa materia.

Obiettivo della norma è agevolare:

- *in caso di parco-progetti una più rapida risposta ai bandi per la raccolta di progetti,*
- *in caso di cofinanziamento delle iniziative proposte, maggiore chance di approvazione*

Articolo 13 – Istituzione dell’Agenzia regionale “Veneto Film Commission”

1. Al fine di attirare le produzioni cinematografiche nel Veneto quale strumento di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, delle risorse professionali e delle imprese venete operanti nel settore, è istituita, per la promozione delle produzioni cinematografiche ed audiovisive nel territorio veneto, l’Agenzia regionale “Veneto Film Commission”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione e per la partecipazione della Regione all’Agenzia regionale di cui al comma 1 ed è altresì autorizzata ad erogare all’Agenzia un contributo annuale per il funzionamento e la gestione.
3. Alla Agenzia di cui al comma 1 possono partecipare enti pubblici ed istituzioni private operanti nel settore della produzione cinematografica e della promozione turistica.
4. Agli oneri di investimento derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’Upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2012.
5. Agli oneri di natura corrente quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’Upb U0245 “Azioni di promozione e sostegno del cinema e dell’audiovisivo” del bilancio pluriennale 2012-2014.

(Direzione Attività culturali e spettacolo)

Relazione

Nell’ambito delle attività previste dall’articolo 6 della legge regionale n. 25/2009 in materia di attività di film commission, l’esperienza dei primi due anni di applicazione della legge ha evidenziato la necessità di prevedere la creazione di uno strumento che, attraverso il coinvolgimento di enti pubblici ed istituzioni private operanti nel settore della produzione cinematografica e della promozione turistica garantisca una maggior efficacia di intervento in particolare per quanto riguarda la tempistica con cui si è in grado di rispondere alle necessità tecniche poste dalle case di produzione cinematografica ed audiovisiva che scelgono il Veneto per ambientare i loro film.

Detto strumento risulta essere quello più adatto ad offrire una maggiore flessibilità organizzativa per attivare iniziative dirette alla promozione del territorio come set cinematografico e, più in generale, di promozione dell’intera filiera produttiva veneta legata al cinema e all’audiovisivo (produzione, distribuzione, festival cinematografici, televisione, home video).

Il coinvolgimento di un numero selezionato di soggetti risulta essere inoltre un efficace strumento per la messa in atto di azioni di sistema, finalizzate a creare le condizioni più favorevoli per le case di produzione cinematografica ed audiovisiva residenti in Veneto e per rendere il settore del cinema più attrattivo e quindi più competitivo, rispetto ad altre regioni italiane ed europee.

La creazione di una Agenzia di film commission è in linea con quanto già realizzato da altre Regioni italiane che negli anni che hanno sviluppato una industria cinematografica territoriale in grado di determinare una positiva ricaduta sul territorio sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo della riconoscibilità di alcune location che sono diventate, in virtù della notorietà di alcune serie televisive e film, mete turistiche.

Un ulteriore elemento di interesse sotto il profilo economico è rappresentato anche dalle potenzialità che la produzione cinematografica ed audiovisiva è in grado di determinare per l’occupazione di personale specializzato che negli ultimi anni si è formato nelle Università venete a seguito dell’apertura di corsi di laurea sul cinema.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto”.

Articolo 6 “Piano annuale di attività di film commission”

1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano nei settori del cinema e dell’audiovisivo e crea le condizioni per attrarre in Veneto produzioni cinematografiche ed audiovisive mediante attività di film commission.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’approvazione del piano di cui all’articolo 5, approva il piano annuale di attività di film commission con particolare riguardo al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) attrarre, incentivare e sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva di visibilità nazionale ed internazionale con localizzazione produttiva nel Veneto;

b) sostenere e contribuire allo sviluppo delle imprese di produzione con sede nel Veneto attraverso il sostegno a progetti proposti dalle stesse, anche in rapporto di co-produzione con società italiane ed estere;

c) sviluppare l’industria cinematografica, audiovisiva e di servizi del settore, con attenzione particolare alle nuove tecnologie, favorendo la nascita e la crescita nel territorio regionale di professionalità e di imprese;

d) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella Regione, che promuovono e valorizzano l’immagine e la conoscenza del Veneto;

e) informare e divulgare le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale, favorendo la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni su tutto il territorio regionale;

f) sviluppare la formazione, lo studio e la ricerca per favorire la qualificazione degli operatori del settore e delle aziende di servizio;

g) collaborare con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi operanti in Veneto nonché con altri organismi nazionali ed internazionali.

h) costituire un centro di produzione cinematografico regionale mediante l’utilizzo degli spazi dismessi di Porto Marghera.

3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a stabilire rapporti di collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro i cui principi statutari corrispondono alle finalità della presente legge, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di film commission a livello locale.

Articolo 14 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è inserito il seguente:
"2 bis. "La Giunta regionale può disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. A questo fine la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un bando annuale per il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e privati proprietari ed esercenti sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore ad anni cinque".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate all'Upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014.

(Direzione Attività culturali e spettacolo)

Relazione

Nell'ambito delle finalità e degli obiettivi fissati dall'articolo 1 della legge regionale n. 25/2009 in materia di sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico nonché di sviluppo dei nuovi sistemi di diffusione del cinema e dell'audiovisivo è emerso che la radicale trasformazione posta dal passaggio dalla pellicola al digitale delle modalità di rappresentazione di immagini e suoni ha reso evidente la necessità di prevedere uno specifico programma di azioni regionali dirette a consolidare lo sviluppo qualitativo delle imprese dell'esercizio cinematografico.

Più precisamente si tratta di individuare delle specifiche forme di agevolazioni che favoriscano investimenti innovativi rivolti alla realizzazione, al miglioramento ed all'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche venete.

Le finalità di una partecipazione della Giunta regionale al sostegno di un programma di intervento volto a generare il connubio virtuoso tra contenuti culturali ed evoluzione delle tecnologie utilizzate, rappresenta inoltre una occasione per contrastare in maniera efficace il fenomeno della chiusura delle sale cinematografiche nei centri storici.

In questo senso va evidenziato che, a seguito dei vantaggi economici determinati dall'abbattimento dei costi determinato dal passaggio al digitale, le grandi case di distribuzione hanno fissato come termine ultimo per la circuitazione dei film in pellicola l'anno 2012, una scelta che, va precisato, limiterà la varietà e il livello artistico culturale della proposta.

L'istituzione di un Fondo regionale per il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche del Veneto è in linea con quanto realizzato da altre Regione italiane che negli ultimi anni hanno permesso, attraverso la previsione di specifici contributi e agevolazioni, l'ammodernamento tecnologico e strutturale delle sale cinematografiche.

Si tratta di un processo di ammodernamento che da un lato ha garantito grazie ad una maggior diversificazione della proposta culturale una maggiore competitività economica e il mantenimento,

soprattutto nei centri storici, di una rete di attività commerciali collegate ai cinema come librerie, centri ricettivi ecc.

Un ulteriore elemento di interesse economico legato all'intervento sull'ammodernamento tecnologico delle sale è rappresentato dalla continuità nelle attività di gestione in particolare per quanto riguarda il passaggio ad una imprenditoria giovanile

Riferimenti legislativi

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto”.

Articolo 9 “Sviluppo e qualificazione dell’attività cinematografica”

1. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo degli esercizi cinematografici sul territorio, la Regione del Veneto si attiene alle seguenti finalità e principi generali:

- a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, per favorire la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
- d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio;
- e) valorizzazione delle sale cinematografiche parrocchiali come centri di aggregazione sociale e dell'associazionismo locale attivo nella promozione del cinema nei piccoli centri.

2. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici la Giunta regionale attua il principio della concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Articolo 15 – Competenza sanzionatoria per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l'esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l'esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria (ticket), spetta all'Azienda ULSS competente per territorio secondo la procedura stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
2. L'Azienda ULSS competente per territorio è quella del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano all'Azienda ULSS territorialmente competente ad applicare la sanzione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Direzione controlli e governo SSR)

Relazione

La presente norma si è resa necessaria per uniformare le diversità procedurali in materia. Ne consegue che l'intero procedimento si articolerà come segue.

Le Aziende USL territorialmente competenti operano i controlli a campione sul contenuto delle autocertificazioni reddituali e dello stato di disoccupazione, rese al fine di ottenere l'esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Ove i controlli evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda sanitaria locale comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale. L'Azienda sanitaria locale comunica altresì all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso.

Le Aziende sanitarie locali, a seguito del controllo effettuato, accertano e contestano la violazione (articolo 316ter, comma 2, c.p.), ammettendo il trasgressore al pagamento di una somma in misura ridotta, il quale estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, per effetto della norma sopra proposta, sarebbero ancora le Aziende sanitarie locali le autorità competenti a ricevere il rapporto (art. 17 della legge n. 689/1981), ingiungendo il pagamento mediante ordinanza-ingiunzione ed introitando le relative somme.

Articolo 16 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005"

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005", è sostituito dal seguente:

"1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 275, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006), l'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci si applica alle persone appartenenti ad un nucleo familiare individuato secondo le modalità definite con il D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità (Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa), avente un reddito complessivo, ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente, non superiore alle soglie indicate nella Tabella A allegata alla presente legge definite per numero e tipologia di componenti. La Tabella allegata può essere modificata con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza".

2. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 è integrata dalla seguente Tabella A:

“

*Tabella A
(articolo 19)*

<i>Numero componenti</i>	<i>Tipologia nucleo familiare</i>	<i>Reddito complessivo nucleo familiare ai fini IRPEF soglia di esenzione in euro</i>
<i>1</i>	<i>1 componente</i>	<i>Euro 8.000,00</i>
<i>2</i>	<i>1 coniuge e 1 familiare a carico</i>	<i>Euro 8.750,00</i>
	<i>2 coniugi</i>	<i>Euro 12.000,00</i>
<i>3</i>	<i>1 coniuge e 2 familiari a carico</i>	<i>Euro 9.500,00</i>
	<i>2 coniugi e 1 familiare a carico</i>	<i>Euro 12.750,00</i>
<i>4</i>	<i>1 coniuge e 3 familiari a carico</i>	<i>Euro 10.250,00</i>
	<i>2 coniugi e 2 familiari a carico</i>	<i>Euro 13.500,00</i>
<i>>4</i>	<i>1 coniuge e almeno 4 familiari a carico</i>	<i>Euro 10.250,00</i>
	<i>2 coniugi e almeno 3 familiari a carico</i>	<i>Euro 14.250,00</i>

“

(Segreteria regionale per la sanità)

Relazione

La legge regionale n. 9 del 2005 prevede una fattispecie di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica in favore delle persone appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 12.000,00.

Il DM Sanità del 22 gennaio 1993 assume quale soglia “i redditi complessivi, riferiti all’anno precedente, posseduti dai singoli componenti del nucleo familiare; del nucleo fanno parte, oltre ai familiari a carico, in ogni caso il coniuge purchè non legalmente ed effettivamente separato”.

Alla luce delle disposizioni della legge 266/2005, è stato costituito un Tavolo tecnico a livello regionale per valutare l’impatto finanziario derivante dalla modifica delle modalità di esenzione da tale compartecipazione ed è stata iniziata altresì un’istruttoria in collaborazione con SOGEI (Società di Information and communication technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze) che implementa e gestisce l’attuazione del progetto nazionale art. 50 “Tessera sanitaria – monitoraggio della spesa sanitaria” della legge n. 326/2003, in qualità di soggetto certificatore dei risultati raggiunti a livello regionale.

I dati relativi al 2008 evidenziano un numero di nuclei familiari beneficiari pari a circa 92.000 (circa 227.000 persone), per un valore del “mancato gettito” di circa 10 milioni di euro.

Le attività svolte hanno portato a definire un punto di equilibrio, sia dal punto di vista dell’impatto economico sugli equilibri finanziari del SSR, sia dal punto di vista del numero teorico di possibili aventi diritto.

Pur non potendo verificare puntualmente il grado di coincidenza dell’attuale platea di beneficiari con quella oggetto della presente simulazione, è ipotizzabile che l’impatto redistributivo derivante dalla fissazione delle nuove soglie reddituali ai fini IRPEF sia sostanzialmente limitato (max 10-15% dei casi).

Riferimenti legislativi

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”

Art. 19 – Ampliamento dell’esenzione dal ticket sui farmaci.

1. L’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci si applica alle persone appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 12.000,00.
2. A partire dal 1 marzo 2005, in via sperimentale per dodici mesi, non sono più sottoposte a compartecipazione (ticket) le prestazioni ambulatoriali chirurgiche, nonché le prestazioni ambulatoriali diagnostico-terapeutiche invasive.

Articolo 17 – Edilizia convenzionata

1. Gli operatori pubblici e privati che realizzano programmi costruttivi o di recupero con il concorso di finanziamenti pubblici di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 di cui al provvedimento del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 74 e del Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001, n. 25232, siti nei comuni definiti ad alta tensione abitativa i cui alloggi sono da locare a soggetti in possesso dei requisiti previsti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", relative alle residenze di interesse generale destinate alla locazione, possono chiedere alla Regione di limitare il vincolo di locazione ad un periodo non inferiore a venticinque anni.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla limitazione del vincolo di cui al presente articolo, sulla base del parametro della parziale restituzione alla Regione di una somma pari ad un valore intermedio tra l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie rispetto all'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, valore comunque non inferiore al 2,50 per cento del contributo erogato nell'ambito dei Programmi del comma 1. Tale somma è maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di effettivo pagamento.
3. La Giunta regionale individua le modalità di reinvestimento delle somme di cui al comma 2, finalizzate ad interventi destinati alla locazione a canone concertato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2012, allocati all'Upb U0080 "Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica" del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di pari importo introitate nell'Upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2012.

(Unità di Progetto Edilizia Abitativa)

Relazione

L'articolo 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), prevede che, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

Il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 22 aprile 2008, all'articolo 1, comma 2, specifica che per alloggio sociale s'intende l'unità immobiliare ad uso residenziale in locazione permanente che svolge funzione di interesse generale e, al successivo comma 3, fa rientrare nella definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea.

A seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni, sono state emanate, a cura di alcune regioni, normative volte a disciplinare la opportunità di limitare a 25 anni il vincolo permanente alla locazione di alloggi realizzati da operatori privati fruanti di finanziamenti pubblici di edilizia agevolata (cfr. art. 70 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 31, "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009").

In questo senso si pone anche la norma proposta che consente, a determinate condizioni, di limitare il vincolo permanente alla locazione temporanea con un vincolo di durata non inferiore a 25 anni.

Gli alloggi oggetto della presente disposizione sono realizzati da Cooperative Edilizie, Imprese di Costruzione e Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER, nell'ambito di programmi costruttivi o di recupero finanziati con il concorso di risorse pubbliche di edilizia agevolata destinate alla locazione permanente e rientrano nel "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003" di cui al provvedimento del Consiglio regionale n. 74, prot. n. 7465, del 31 luglio 2002 ovvero nel Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001, n. 25232.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 285 della richiamata legge n. 244/2007, gli alloggi devono essere ubicati in Comuni definiti ad alta tensione abitativa, individuati dalla deliberazione di Giunta Regionale 28 febbraio 2003, n. 525.

La norma prevede inoltre un parziale rimborso del contributo ricevuto nell'ambito dei Programmi sopra citati. A tal proposito è opportuno sottolineare che:

- a. il contributo massimo concesso per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione permanente nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 era pari ad euro 40.000 per alloggio;*
- b. il contributo massimo concesso per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione con vincolo di durata non inferiore a 15 anni nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.72, prot. n. 12953, del 28 ottobre 2008, era pari ad euro 45.000 per alloggio;*
- c. non esistono specifiche pregresse esperienze della Regione Veneto di erogazione di contributi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione con vincolo di durata non inferiore a 25 anni.*

In considerazione di quanto sopra, il comma 2 assegna alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il compito di individuare le modalità di parziale rimborso del contributo erogato, da calcolare in rapporto all'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie e all'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, in ogni caso in misura non inferiore al 2,50% del contributo effettivamente erogato all'operatore per l'attuazione dei Programmi sopra citati. A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi legali. La norma prevede, infine, che le somme così introitate dalla Regione debbano essere reinvestite a favore di interventi destinati alla locazione a canone concertato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Articolo 18 - Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto interessi concessi alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007–2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, sono convertiti in contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato.
2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le operazioni di mutuo che alla data di entrata in vigore della presente legge si sono già concluse con l'erogazione e quietanza a saldo del mutuo stesso.
3. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste nel comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle UPB U0080 "Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica" e U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del Bilancio di previsione 2012.

(Unità di Progetto Edilizia Abitativa)

Relazione

Il Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009, approvato dal Consiglio Regionale con Provvedimento n. 72 – prot. n. 12953 in data 28.10.2008, dispone, tra l'altro, la concessione di finanziamenti di edilizia residenziale agevolata mediante la erogazione di contributi a fondo perduto della entità massima di euro 25.000,00 per alloggio, utilizzati per ridurre la rata di ammortamento dei mutui "prima casa" accollabili agli acquirenti/assegnatari di alloggi, in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, per l'acquisto di abitazioni da cedere in proprietà a prezzo convenzionato realizzate da Imprese di Costruzione e loro Consorzi, da Cooperative di Abitazione e loro Consorzi nonché da Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo.

Vale a tal fine precisare che il richiamato Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009 ha disposto la destinazione di risorse, per l'iniziativa in esame, pari a complessivi euro 58.305.181,36 che potenzialmente corrispondono al finanziamento di circa 2.350 alloggi realizzati o da realizzarsi nel territorio regionale.

Al fine di consentire piena operatività e concreta attuazione alla iniziativa appena descritta, la Giunta Regionale, con deliberazioni 26.05.2009, n. 1568, 16.02.2010, n. 319 e 18.01.2011, n. 51, ha approvato gli schemi tipo della Convenzione e successivo Atto integrativo alla medesima, da sottoscrivere con gli Istituti bancari per la materiale concessione ed erogazione dei contributi regionali destinati alla iniziativa in questione; tali atti prevedono, nella sostanza:

- *la concessione agli operatori, da parte delle Banche, di mutui accollabili agli acquirenti/assegnatari degli alloggi con durata di ammortamento non inferiore a quindici anni e non superiore a quaranta anni;*
- *il riconoscimento, in capo agli acquirenti/assegnatari medesimi, di rate mensili di ammortamento regolate da tasso fisso o variabile sostanzialmente caratterizzato come segue:*

- 1) a tasso fisso: quello relativo all'IRS (Int. Rate Swap) lettera, di pari durata del mutuo, rilevato come previsto negli atti medesimi, maggiorato di determinati spread di riferimento che, in relazione della durata dell'ammortamento, variano da punti 0,8 a punti 1,8 in ragione di anno;
 - 2) a tasso variabile: quello iniziale non superiore all'EURIBOR, rilevato come previsto negli atti medesimi, maggiorato di determinati spread di riferimento che, in relazione della durata dell'ammortamento, variano come sopra;
- la ripartizione del contributo regionale pari ad euro 25.000,00 per alloggio, debitamente attualizzato, nei primi quindici anni di ammortamento del mutuo ad abbattimento degli interessi, con la conseguente riduzione della rate mensili in capo agli acquirenti/assegnatari degli alloggi;
 - per quanto riguarda gli accordi intrapresi, la durata di un anno, con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta scritta a mezzo raccomandata a.r..

Nell'attualità, il particolare periodo di crisi economica che caratterizza il Paese si ripercuote anche nel nostro Territorio, investendo, di riflesso, il procedimento finanziario della Pubblica Amministrazione ma anche il settore immobiliare ed il sistema bancario; più nel dettaglio, gli Istituti mutuanti convenzionati con la Regione per l'iniziativa di che trattasi, riscontrano la oggettiva ed attuale difficoltà nell'applicare l'impianto delle condizioni concordate, nella circostanza che il radicale cambiamento dello scenario economico ha di riflesso determinato situazioni estremamente più onerose rispetto a quelle pattuite.

A mero titolo di esempio, basti ricordare che nell'attualità gli Istituti mutuanti emettono obbligazioni finanziarie, rivolte a consentire liquidità di sistema, a tassi ben più elevati (più precisamente con spread nettamente superiori) rispetto a quelli derivanti dalla applicazione dell'assetto convenzionale sottoscritto con la Regione, determinando di fatto una operazione in perdita.

Di fronte a questa situazione, alcuni Istituti mutuanti hanno già avanzato alla Struttura regionale di competenza la necessità di avviare un confronto tra le parti, sostanzialmente rivolto a valutare la opportunità di procedere nella individuazione di soluzioni che permettano di non disattendere gli accordi (e quindi, sotto il profilo sociale, mantenere gli aiuti finanziari in capo ai potenziali acquirenti/assegnatari degli alloggi finanziati), anche mediante la creazione di un percorso alternativo.

Tenuto conto della particolare contingente situazione, la norma proposta prevede la trasformazione del contributo regionale, da "conto interessi" a "conto abbattimento del capitale mutuato"; in altre parole e senza disattendere lo spirito dell'iniziativa (cioè quella di concedere un contributo che permetta alle famiglie venete di rendere meno gravoso il pagamento della rata di mutuo accollato a seguito dell'acquisto/assegnazione della prima casa), l'aiuto finanziario consiste nella riduzione del capitale di mutuo anziché nella riduzione degli interessi da pagare, producendo, in ogni caso, il conseguente abbattimento della rata di mutuo.

Tale soluzione trova fondamento analogico a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 31.03.1998, n. 123, concernente "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59", secondo cui è possibile prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale.

Articolo 19 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'imprenditoria femminile

1. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore dell'imprenditoria femminile, le disponibilità sui fondi di rotazione istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "*Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)*" e dell'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002*" sono introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilità, nel bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1, quantificate in complessivi euro 3.000.000,00 per esercizio 2012, sono introitate nell'Upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "*Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile*"- Upb U0205 "Interventi strutturali a sostegno dell'imprenditoria" del bilancio di previsione 2012.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

(Direzione Industria ed Artigianato)

Relazione

Con Deliberazioni di Giunta Regionale del 17 ottobre 2006, n. 3200 e del 7 luglio 2009, n. 2097, sono state approvate le modalità e i criteri di accesso alla strumentazione agevolativa in favore dell'imprenditoria femminile, gestita dalla finanziaria regionale "Veneto Sviluppo S.p.A.", che ha unito i vantaggi derivanti dai contributi in conto capitale con quelli relativi all'utilizzo di fondi di rotazione che, per il funzionamento basato sulla provvista pubblica a tasso zero unita alla provvista delle banche a tasso convenzionato, permette di ridurre il tasso di interesse sui prestiti erogati.

Beneficiarie sono piccole e medie imprese, ubicate nel territorio della regione Veneto, a prevalente partecipazione femminile, sia nella titolarità che nella gestione dell'attività.

Le risorse complessivamente erogate a tal fine sono pari ad Euro 13.130.000,00. Nel biennio 2009-2010 sono state erogate 443 operazioni per un totale di finanziamento e contributo pari ad Euro 17.082.822,45.

Il positivo riscontro registrato da questa forma agevolativa, e considerato che le risorse disponibili sono in fase di veloce esaurimento, determina la necessità di reperire risorse per il 2012, pena la sospensione della strumentazione agevolativa.

A tal fine, considerato che i Fondi di Rotazione relativi all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, ed all'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, registrano un'ampia disponibilità liquida, si ritiene di utilizzare una marginale quota di detta disponibilità per finanziare la strumentazione agevolativa in favore dell'imprenditoria femminile.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)

Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.

Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002"

Art. 21 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6 della medesima legge.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.

Articolo 20 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'artigianato

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. "Fondo di rotazione dell'artigianato" del Docup Obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, al fine di rafforzare il sistema produttivo artigiano, la Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale le risorse pubbliche disponibili attuali e future.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono introitate al bilancio regionale, quali risorse a destinazione vincolata, per finanziare la costituzione di un fondo di rotazione destinato a piccole e medie imprese del comparto artigiano nelle aree individuate nel Docup 2000-2006 e fino alla scadenza dei relativi effetti.
3. Il fondo di rotazione è gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.
4. Agli oneri di cui al comma 2, allocati all'Upb U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane" del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di cui al comma 1, introitate nell'Upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2012.

(Direzione Industria ed Artigianato)

Relazione

Il Documento Unico di Programmazione (Docup) 2000-2006, approvato con Decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, ha previsto, alla Misura 1.2., la costituzione di un "Fondo di Rotazione per l'artigianato" al fine di favorire gli investimenti produttivi da parte di imprese artigiane aventi sede operativa nelle aree Obiettivo 2 e Phasing Out.

Il Fondo di Rotazione opera attraverso la erogazione di un finanziamento costituito da una provvista pubblica e da una bancaria o da parte di società di leasing, secondo una procedura "a sportello".

I rientri derivanti dai finanziamenti, alimentando il Fondo di Rotazione, rendono disponibili ulteriori risorse in favore delle imprese.

Soggetto gestore del Fondo di Rotazione Docup è la finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA.

Al fine di riattivare l'utilizzo delle risorse, è necessario che queste siano reintroitate al bilancio regionale e siano utilizzate attraverso la costituzione di un nuovo Fondo di Rotazione gestito da un soggetto qualificato da individuarsi secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, in favore di investimenti da parte di imprese artigiane ubicate nelle aree Obiettivo 2 e Phasing Out. Tale vincolo sussiste fino all'esaurimento degli effetti derivanti dalla chiusura del Docup 2000-2006, avvenuta il 28 settembre 2011, per un periodo di tre anni, come da comunicazione da parte della Commissione Europea, passato il quale le modalità operative potranno essere allargate sia in termini di aree ammissibili che di strumentazioni agevolative.

Riferimenti legislativi

Documento Unitario di Programmazione (Docup) 2000-2006, approvato con Dec. CE C (2004) 4593 del 19 novembre 2004

Articolo 21 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione.

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dalla Regione nel sostegno alla ricerca scientifica, lo sviluppo economico e l'innovazione del sistema produttivo veneto, in conformità all'articolo 17, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "*Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale*", la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.
2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria, per progetti di ricerca e innovazione.
3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo e le modalità di funzionamento del Fondo in relazione alle tipologie di intervento ed in aderenza alle previsioni del vigente Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.
4. Costituiscono dotazione del Fondo le risorse non utilizzate ed i rientri da riscuotere sui finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi." convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, compresi gli interessi sulle giacenze presso la società per azioni Veneto Sviluppo, al netto degli oneri di commissione, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, allocati all'Upb U0230 "Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo" del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate di cui al comma 5, introitate nell'Upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2012.

(Unità di Progetto Ricerca e Innovazione)

Relazione

Coerentemente agli Orientamenti strategici della UE per la coesione 2007–2013, agli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale e del Piano strategico regionale per la Ricerca 2011/2012, la Regione intende potenziare le dinamiche imprenditoriali al fine di mantenere l'elevato livello di sviluppo economico e sociale con riferimento ai mercati interno ed internazionale che fanno del Veneto una delle regioni italiane più evolute.

Tale considerazione vale ancor di più se si considera l'attuale congiuntura economica particolarmente negativa che necessita di risposte efficaci e tempestive.

In questo ambito e tenuto altresì conto della specificità regionale che vede una fortissima presenza di imprese di piccole dimensioni, si ritiene utile potenziare gli strumenti di ingegneria finanziaria per il supporto a progettualità di ricerca e innovazione da parte delle PMI.

Nei fatti, gli strumenti dell'ingegneria finanziaria paiono idonei a fornire risposte flessibili ed efficaci. Nel caso di specie, si ritiene utile intervenire attraverso la creazione di un Fondo di

rotazione pubblico con partecipazione del sistema finanziario al fine di concentrare risorse pubbliche e private sulle stesse linee di policy.

Inoltre si evidenzia che, per mezzo della legge 27 ottobre 1994 n. 598 sono stati finanziati investimenti in ricerca sostenuti da PMI.

Si tratta di una legge nazionale, gestita a livello regionale, e finanziata a valere sul riparto annuale dell'ex Fondo unico per le attività produttive.

Gli ultimi 2 provvedimenti agevolativi, approvati DGR n. 4254 del 30 dicembre 2003 e n. 4344 del 30 dicembre 2005, hanno finanziato progettualità di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, attraverso un contributo regionale a forma mista, parte a tasso agevolato e parte in conto capitale.

Considerata la necessità di recuperare i contributi derivanti da economie e rientri, si ritiene che gli stessi possano essere positivamente finalizzati a valere sugli interventi previsti dalla Legge regionale quadro n. 9 del 18 maggio 2007: "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" ed in particolare sul costituendo Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione.

Per quanto attiene alla L.r. 9/2007, si tratta di una norma quadro regionale che ha le medesime finalità ed obiettivi di cui alla legge 598/1994 e, pertanto, il vincolo di destinazione risulta pienamente coerente con le politiche industriali regionali, ed in particolare, con riferimento alla promozione ed al coordinamento delle attività di ricerca ed al sostegno dell'innovazione.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale"

Art. 17 - Strumenti e tipologie di intervento"

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:

- a) aiuti alle imprese, in conformità all'ordinamento comunitario;
- b) servizi alle imprese;
- c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione;
- d) progetti strategici a regia regionale;
- e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.

2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) promozione e finanziamento di progetti;
- d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
- e) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
- f) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
- g) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale" e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando prioritariamente lo strumento della programmazione negoziata.

Articolo 22 - Partecipazione all'aumento di capitale della Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (Scpa)

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech Scpa, fino all'importo di euro 1.500.000,00.
2. Il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 "*Partecipazione della Regione alla Società Veneto Nanotech società consortile per azioni*" è elevato ad euro 1.830.000,00.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0065 "*Partecipazione al capitale sociale*" del bilancio di previsione 2012.

(Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie)

Relazione

La Società Veneto Nanotech s.c.p.a., partecipata dalla Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32, rappresenta il soggetto coordinatore del Distretto Veneto per le Nanotecnologie. Dopo aver sostenuto ingenti investimenti nell'ultimo quinquennio e aver favorito lo start up di PMI innovative operanti nel settore, la Società necessita di una nuova fase di sviluppo per consolidare gli interventi nelle nanotecnologie a favore della ricerca, l'aggiornamento delle conoscenze, lo sviluppo di nuove progettualità, il supporto alla fase di trasferimento tecnologico delle attività di ricerca volta all'applicazione industriale su nuovi prodotti o su nuovi processi nel sistema delle imprese venete. Con la presente norma, la Giunta regionale viene autorizzata a partecipare ad operazioni di aumento del capitale sociale per ulteriori Euro 1.500.000,00, che si aggiungono ai 330.000,00 euro di quote partecipative già sottoscritte. In questo modo, il limite di partecipazione stabilito dalla summenzionata legge regionale deve essere elevato a Euro 1.830.000,00.

Articolo 23 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" e successive modificazioni

1. Nella rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 prima delle parole: "Acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati" sono inserite le seguenti: "Conferimento di partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società regionali ed."
2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 dopo le parole "è autorizzata" sono inserite le seguenti: "a conferire in società regionali partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società,".

(Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie)

Relazione

Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, già avviato con la modifica dell'art. 8 c. 4 L.R. 47/75, disposta con L.R. n. 1/2004 e, più recentemente, del percorso di attuazione dell'art. 3, commi 27-29 della Legge 244/2007, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011, si prevede il conferimento a Veneto Sviluppo s.p.a. della residua quota di Finest s.p.a. detenuta dalla Giunta regionale e di quella gestita dalla finanziaria regionale su mandato, nonché il completamento degli ulteriori percorsi previsti dal medesimo provvedimento consiliare. Tali operazioni saranno realizzate nel rispetto della disciplina nazionale in materia di società partecipate dagli enti pubblici (tra cui il c.d. D.L. Bersani).

Riferimenti legislativi

Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010"

Art. 9 - Acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati nelle società regionali e di partecipazioni societarie detenute da società necessarie e strumentali della Regione.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata all'acquisizione di partecipazioni societarie possedute da altri soggetti privati nelle società regionali, nonché ad acquisire le quote di partecipazione in altre società qualora detenute da società necessarie e strumentali all'attività istituzionale della Regione.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite di cui al comma quarto dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto sviluppo SpA" e successive modificazioni, e comunque non oltre l'importo di euro 40.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0065 "Partecipazione al capitale sociale" del bilancio di previsione 2010.

Articolo 24 - Istituzione della Fondazione “Centro di Restauro e valorizzazione della Regione del Veneto”

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali, è istituita la Fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro, “Centro di Restauro e valorizzazione della Regione del Veneto”, di seguito denominato Centro, le cui finalità sono lo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro di particolare complessità e la promozione di iniziative per la valorizzazione di beni culturali.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione e la partecipazione della Regione del Veneto, insieme con il Ministero per i beni e le attività culturali, in qualità di fondatori promotori, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, all'istituzione del Centro di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale è autorizzata a individuare, previo accordo con i fondatori promotori, la sede del Centro ed eventuali sedi operative al fine di fornire l'apporto di risorse e competenze atte a garantire la migliore funzionalità del Centro.
4. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto del “Centro” con quanto previsto dal comma 1, autorizza il Presidente a sottoscriverne l'atto costitutivo ed a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
5. La Giunta regionale è autorizzata in conformità a quanto previsto dallo statuto della Fondazione, a partecipare alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per un importo pari a euro 15.000,00, e a riconoscere un contributo annuale al fondo di gestione della Fondazione pari a euro 5.000,00.
6. Agli oneri necessari alla predisposizione della sede del Centro, quantificati in euro 8.492.343,82 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse finanziarie di cui al Programma Operativo Regionale POR-CRO-FESR, Asse Prioritario 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio”, Linea d'intervento 3.2 “Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale”, Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura”, allocate nell'Upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2012.
7. Alle spese d'investimento destinate al fondo di dotazione, quantificate in euro 15.000,00, per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell'Upb U0171 “Edilizia, Patrimonio culturale ed Edifici di culto” del bilancio di previsione 2012.
8. Alle spese di natura corrente destinate al fondo di gestione, quantificate in euro 5.000,00, per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'Upb U0169 “Manifestazioni ed Istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2012.

(Unità Complessa progetti strategici e politiche comunitarie)

Relazione

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” prevede, all'articolo 29, la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni, “...di istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro di

beni culturali di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro".

Ad oggi i centri di questo tipo in Italia sono l'Istituto Superiore di Conservazione e Restauro di Roma e l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, mentre, operante a livello regionale, sulla base della normativa citata è il Centro Restauro Venaria Reale in Piemonte.

La presenza sul nostro territorio di uno straordinario patrimonio culturale, di competenze scientifiche, professionali e artigianali di livello, di imprese che operano nel campo del restauro, di attività formativa di livello universitario e professionale rendono più che opportuna l'istituzione di tale Centro in Veneto.

Tale obiettivo, ritenuto strategico e inserito nel POR Fesr 2007-2013, mira a costituire un soggetto che svolga un ruolo di raccordo, coordinamento e informazione rispetto agli operatori professionisti qualificati e specializzati, che sono presenti in gran numero sul territorio.

La proposta, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto vigente, istituisce il "Centro di Restauro e valorizzazione della Regione del Veneto" e, contestualmente, autorizza la Giunta regionale a compiere tutte le attività necessarie alla concreta operatività del Centro.

Articolo 25 – Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 è inserito il seguente:

“Articolo 16 bis - “Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero”

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero attraverso l’organizzazione del “Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero” di seguito denominato Meeting.

2. Il Meeting si svolge annualmente in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16.

3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’Upb U0170 “Iniziativa per gli emigrati veneti” del bilancio di previsione 2012.

(Unità di Progetto Flussi Migratori)

Relazione

Con tale articolo 16 bis si riconosce il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento e la promozione della cultura e dell’identità veneta nel mondo attraverso la previsione di un evento annuale diretto a riunire i rappresentanti della parte giovanile dell’associazionismo veneto ed estero per un costante confronto sui temi dell’emigrazione, e dei giovani in particolare, nonché sulle problematiche correlate

Riferimenti legislativi

Legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 “ Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”

Allegato__B__ alla

Dgr n.

del

pag. 41/41

CAPO IV – Norme finali

Articolo 26 – Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let. Titolo	Comp. 2012	Comp. 2013	Comp. 2014
09/06/1975	70			CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE.	1.300.000,00	0,00	0,00
16/07/1976	28			FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE	300.000,00	0,00	0,00
13/09/1978	52			LEGGE FORESTALE REGIONALE	15.350.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
24/08/1979	63			NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE " IRVV ".	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14/03/1980	16			DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA	1.000.000,00	0,00	0,00
08/05/1980	43			CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÉ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'ACCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCHEM.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15/12/1981	71			INIZIATIVE REGIONALI NEL QUADRO DELL'ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ ALPE ADRIA.	15.600,00	0,00	0,00
10/09/1982	48			PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA, NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITÀ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982 E PLURIENNALE 1982-1984.			
		25		FIDEJUSSIONE REGIONALE SU OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO AGEVOLATO	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
01/03/1983	10			CONTRIBUTO AL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE, CINSEDO.	205.000,00	205.000,00	205.000,00
16/08/1984	40			NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI	4.900.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
05/09/1984	50			NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE	1.200.000,00	0,00	0,00
05/09/1984	51			INTERVENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	800.000,00	0,00	0,00
05/09/1984	52			NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITÀ ARTISTICHE, MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	1.750.000,00	0,00	0,00
06/11/1984	55			PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI CON SOLLEVAMENTO	80.000,00	0,00	0,00
27/11/1984	58			DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	430.000,00	0,00	0,00
16/04/1985	33			NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.	100.000,00	0,00	0,00
28/06/1988	30			DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI.	50.000,00	0,00	0,00
09/08/1988	42			ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI	380.000,00	380.000,00	380.000,00
06/09/1988	45			COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Letto. Titolo	Comp. 2012	Comp. 2013	Comp. 2014
10/10/1989	40			DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00
01/12/1989	49			PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI, MESTRE.	30.000,00	0,00	0,00
30/01/1990	10			ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
30/01/1990	9			INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE	250.000,00	0,00	0,00
02/12/1991	30			"INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, NONCHÉ DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 E DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127".	200.000,00	0,00	0,00
23/12/1991	37			ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA" PROMOSSO DALL'UNIVERSITÀ DI VENEZIA.	20.000,00	0,00	0,00
24/01/1992	6			PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	30.000,00	0,00	0,00
24/01/1992	9			NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI"	970.000,00	0,00	0,00
03/07/1992	19			NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE.	1.700.000,00	0,00	0,00
05/04/1993	12			NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO	615.000,00	0,00	0,00
22/06/1993	16			INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO ORIENTALE	100.000,00	0,00	0,00
09/12/1993	50			NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO	500.000,00	0,00	0,00
18/01/1994	2			PROVVEDIMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI	500.000,00	0,00	0,00
07/04/1994	15			INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA	450.000,00	0,00	0,00
26/05/1994	5			ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE	50.000,00	0,00	0,00
22/07/1994	31			NORME IN MATERIA DI USI CIVICI	10.000,00	0,00	0,00
03/02/1996	5			PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998	650.000,00	0,00	0,00
19/08/1996	23			DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI	38.000,00	0,00	0,00
19/08/1996	26			RIORDINO DELLE REGOLE	20.000,00	0,00	0,00
05/09/1997	35			ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE "VENETO AGRICOLTURA"	14.080.000,00	14.080.000,00	14.080.000,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2012	Comp. 2013	Comp. 2014
03/02/1998	3				PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)			
		2			PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA ED ECONOMICO FINANZIARIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		8			CONVENZIONE CON L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO SULL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (P.M.I.) IN MATERIA DI INIZIATIVE REGIONALI E PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTA DALL'EUROSPORTELLLO	150.000,00	0,00	0,00
		12			MODIFICA DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA REGIONALE DI ELISOCCORSO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	0,00	0,00
		16			RINEGOZIAZIONE MUTUI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
07/04/1998	8				NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
28/04/1998	19				NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO	100.000,00	0,00	0,00
30/10/1998	25				DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00
22/02/1999	6				CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL "METODO DOMAN"	500.000,00	0,00	0,00
22/02/1999	7				PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)			
		69			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LINEE NAVIGABILI	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
26/03/1999	10				DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10/05/1999	20				PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO "ARENA" DI VERONA E "LA FENICE" DI VENEZIA	1.900.000,00	0,00	0,00
09/09/1999	46				PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999			
		53			MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 43 "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER LA GESTIONE DEI BENI SITI SULLA ROCCA DI MONSELICE DENOMINATA "ROCCA DI MONSELICE S.R.L.""	50.000,00	0,00	0,00
16/12/1999	55				INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ	1.300.000,00	0,00	0,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Letto. Titolo	Comp. 2012	Comp. 2013	Comp. 2014
20/01/2000	1			INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE	5.800.000,00	0,00	0,00
21/01/2000	3			NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	2.060.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
19/01/2001	1			INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE	7.000.000,00	0,00	0,00
09/02/2001	5			PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)			
		24		UFFICIO EUROPEO OMS PER GLI INVESTIMENTI IN SALUTE E PER LO SVILUPPO	1.208.677,60	1.208.677,60	1.208.677,60
		27		INFORMAZIONE ALL'UTENZA SULLE DIVERSE FORME DI MOBILITÀ	225.000,00	0,00	0,00
		59		EFFETTUAZIONE DI STAGES E TIROCINI FORMATIVI PRESSO LA REGIONE DEL VENETO	123.500,00	123.500,00	123.500,00
13/04/2001	11			CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	79.950.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
16/08/2001	20			LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25/10/2001	29			COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
09/11/2001	31			ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	29.218.000,00	29.218.000,00	29.218.000,00
29/03/2002	8			NORME SUL SISTEMA STATISTICO REGIONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09/08/2002	16			CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA SPECIALIZZAZIONE DI LAUREATI NON MEDICI PER L'ACCESSO AD UN PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO SANITARIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04/11/2002	33			TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO	4.180.000,00	0,00	0,00
09/01/2003	2			NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO	375.000,00	0,00	0,00
14/01/2003	3			LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003			
		22		INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ VENETA	400.000,00	0,00	0,00
		37		DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICO-PAESAGGISTIC	100.000,00	0,00	0,00
20/11/2003	32			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETÀ VENETO NANOTECH SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12/12/2003	40			NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA	5.750.000,00	0,00	0,00
30/01/2004	1			LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004			
		25		FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	250.000,00	0,00	0,00
		32		PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER L'ASSISTENZA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2012	Comp. 2013	Comp. 2014
		63			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE SCUOLE	400.000,00	0,00	0,00
23/04/2004	11				NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	100.000,00	0,00	0,00
13/08/2004	15				NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO	2.050.000,00	0,00	0,00
24/12/2004	33				DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE	3.850.000,00	800.000,00	800.000,00
24/12/2004	34				ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO" DI COMELICO E SAPPADA.	10.000,00	0,00	0,00
03/01/2005	1				NUOVA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA	60.000,00	0,00	0,00
03/01/2005	2				LEGGE QUADRO PER LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA	80.000,00	0,00	0,00
25/02/2005	9				LEGGE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005			
		4			INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE DI QUALITÀ	100.000,00	0,00	0,00
		21			CONTRIBUTI PER LA SORVEGLIANZA SUGLI EX ESPOSTI ED ESPOSTI ALL'AMIANTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18/11/2005	18				ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO	500.000,00	0,00	0,00
03/02/2006	2				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2006.			
		6	1	a	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI	1.850.000,00	0,00	0,00
		12			CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE PROVVEDONO ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN PRESTITO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI SECONDO GRADO	300.000,00	0,00	0,00
		25			SVILUPPO DEL MARKETING TERRITORIALE	100.000,00	0,00	0,00
		26			CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI TRASPORTO E ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, NELLE STRUTTURE APERTE AL PUBBLICO A VENEZIA CENTRO STORICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		51			AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX PALAZZO COMPARTIMENTALE FF.SS. DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
16/03/2006	4				INTERVENTI REGIONALI PER CELEBRAZIONI SPECIALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI DI GRANDE RILEVANZA O DI PERSONALITÀ VENETE DI PRESTIGIO NAZIONALE O INTERNAZIONALE.	350.000,00	0,00	0,00
30/06/2006	8				INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE E ALL'UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE PER SCOPI ENERGETICI	50.000,00	0,00	0,00
30/06/2006	9				PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA FONDAZIONE ITALIA CINA	30.000,00	0,00	0,00
23/11/2006	24				ISTITUZIONE DELLA SCUOLA REGIONALE VENETA PER LA SICUREZZA E LA POLIZIA LOCALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2012	Comp. 2013	Comp. 2014
19/02/2007	2				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007			
		4			INIZIATIVE COMUNITARIE E REGIONALI DI SVILUPPO RURALE	22.000.000,00	0,00	0,00
		14			MASTER IN GIORNALISMO "GIORGIO LAGO"	45.000,00	0,00	0,00
		17			ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA BIENNALE DI VENEZIA	700.000,00	0,00	0,00
		19			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE PER IL NUOVO TEATRO COMUNALE DI VICENZA	150.000,00	0,00	0,00
		44			FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE	50.000,00	0,00	0,00
		61			INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI AREE FORESTALI	100.000,00	0,00	0,00
		66			CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA	150.000,00	0,00	0,00
		67			CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER L'UNIVERSITÀ E L'ALTA CULTURA IN PROVINCIA DI BELLUNO	200.000,00	0,00	0,00
		68			COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE CULTURALE A BELLUNO	50.000,00	0,00	0,00
13/04/2007	8				TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO	300.000,00	0,00	0,00
18/05/2007	10				NORME PER LA PROMOZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL VENETO	50.000,00	0,00	0,00
18/05/2007	9				NORME PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE NEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	7.000.000,00	0,00	0,00
28/06/2007	11				INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DONATRICI DI SANGUE, DI MIDOLLO OSSEO E DI ORGANO TRA VIVENTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12/07/2007	14				PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE GEIE - EWIV	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12/07/2007	15				INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA CREAZIONE DI ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA	350.000,00	0,00	0,00
27/07/2007	18				MUSEI DI STORIA DELLA MEDICINA NELLA REGIONE DEL VENETO	50.000,00	0,00	0,00
26/10/2007	30				INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA E NELL'AREA DEL VENETO ORIENTALE	200.000,00	0,00	0,00
27/02/2008	1				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008			
		25			INIZIATIVE A FAVORE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARTISTICO DI ORIGINE VENETA	90.000,00	0,00	0,00
		27			ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA "FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITÀ - ONLUS"	25.000,00	0,00	0,00
		33	2		INIZIATIVE COMUNITARIE E REGIONALI DI SVILUPPO RURALE	600.000,00	0,00	0,00
		39	2	a	AZIONI A SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
		39	2	b	AZIONI A SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Let.	Titolo	Comp. 2012	Comp. 2013	Comp. 2014
		86			DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	3.000.000,00	12.900.000,00	11.100.000,00
		92			PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLE MALATTIE METABOLICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		97			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA MILLENIUM BASKET	100.000,00	0,00	0,00
25/07/2008	8				CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO	50.000,00	0,00	0,00
12/01/2009	1				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2009			
		13			AGEVOLAZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DELLA RICERCA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VENETE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		16			PROGRAMMA DI CARATTERIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE REGIONALI E DEI DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DELL'UVA	70.000,00	0,00	0,00
		20	2		FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI	300.000,00	0,00	0,00
		27			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "STUDIUM GENERALE MARCIANUM"	250.000,00	0,00	0,00
		28			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA - G.A.T.	100.000,00	0,00	0,00
		32			CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ VENETO ACQUE SPA	750.000,00	750.000,00	750.000,00
13/03/2009	3				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO	7.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
19/03/2009	8				INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA MUSICA GIOVANILE	250.000,00	0,00	0,00
08/05/2009	12				NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO	3.500.000,00	0,00	0,00
07/08/2009	16				INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	1.500.000,00	0,00	0,00
07/08/2009	17				NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, IL RISPARMIO ENERGETICO NELL'ILLUMINAZIONE PER ESTERNI E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI	550.000,00	0,00	0,00
25/09/2009	23				INIZIATIVE A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA DI RISORGIVA	250.000,00	0,00	0,00
09/10/2009	25				INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NEL VENETO	600.000,00	0,00	0,00
23/10/2009	27				NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00
18/12/2009	30				DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Data	N.	Art.	C.	Letto. Titolo	Comp. 2012	Comp. 2013	Comp. 2014
22/01/2010	6			INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1999, N. 55 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA'"	50.000,00	0,00	0,00
22/01/2010	9			ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	1.000.000,00	0,00	0,00
16/02/2010	11			LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2010			
		30		<i>INTERVENTI DI SOSTEGNO A CENTRI DI ACCOGLIENZA O CASE RIFUGIO</i>	100.000,00	0,00	0,00
		41		<i>PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL POLO NAZIONALE ARTISTICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUL TEATRO MUSICALE E COREUTICO DI VERONA</i>	50.000,00	0,00	0,00
		42		<i>PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA COSTITUENDA FONDAZIONE "ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO"</i>	250.000,00	0,00	0,00
		53		<i>MATERIALE E APPARECCHIATURE MEDICHE DISMESSE DA DESTINARE ALLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE</i>	45.000,00	0,00	0,00
18/03/2011	7			LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011			
		15		<i>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</i>	10.000,00	0,00	0,00
30/09/2011	18			INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI	1.000.000,00	0,00	0,00

Tab. B - FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI

(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)

(UPB U0185)

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2012	2013	2014
1	INTERVENTI PER GLI ENTI LOCALI	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	INTERVENTI PER LA MONTAGNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	INTERVENTI PER L'AMBIENTE	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Tab. C - FONDO SPECIALE PER LE SPESE D'INVESTIMENTO

(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)

(UPB U0186)

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2012	2013	2014
1	INTERVENTI PER GLI ENTI LOCALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	INTERVENTI PER LA MONTAGNA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	INTERVENTI PER L'AMBIENTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00